

2.5 Le Srl artigiane (Legge n°57 del 5 marzo 2001)

Finalmente nel 2001 venne approvata la legge 57 del 5 marzo 2001 che oggi permette agli artigiani di costituire una Srl tra più soci pur mantenendo i requisiti per rimanere iscritti all'albo delle imprese artigiane¹.

Nonostante i precedenti apportati con l'introduzione della legge 20 maggio 1997 n.133 la modifica normativa non fu per niente indolore: attraverso tale procedura infatti si sanciva una vera e propria rivoluzione culturale, acquisendo definitivamente un principio che fino a pochi anni prima pareva inaccettabile, la possibilità cioè da parte di una impresa artigiana di non dover rischiare il proprio patrimonio e quello dei propri familiari, di consolidare la struttura gestionale dell'impresa e di potersi avvalere dell'apporto di nuovi capitali e di soci di capitali di minoranza. In definitiva, il mondo dell'artigianato veniva messo in grado di utilizzare tutte le condizioni e le forme giuridiche presenti in un moderno diritto societario.

Così la Confartigianato presentava il provvedimento con una propria pagina sul "Sole-24-ore": "La società a responsabilità limitata apre definitivamente le porte all'artigianato: accanto alla possibilità di svolgere l'attività artigiana in forma di società unipersonale, la legge 57 del 5 marzo 2001 permette ora agli artigiani di agire in forma di srl pluripersonale, abbattendo così un tabù – quello della inscindibile interconnessione tra il piccolo imprenditore artigiano e la sua responsabilità senza limiti per le obbligazioni scaturenti dall'attività – pluridecennale. In sostanza, la nuova norma, oltre a delimitare le responsabilità patrimoniali dei soci artigiani precludendo la possibilità che venga aggredito il loro patrimonio personale e familiare, pone i presupposti affinché la società

¹“Art. 13. (Modifiche e integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n.443). 1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n.443, sono soppresse le parole: "la responsabilità limitata e". 2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata pluripersonale, che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenta domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società". 3. Nella legge 8 agosto 1985, n.443, nei commi primo, terzo e quarto dell'articolo 7, le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma," e all'articolo 9, secondo comma, numero1), le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma,". 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo" (Legge 5 marzo 2001 n. 57, *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2001).

artigiana possa rafforzare la propria struttura finanziaria e possa accedere alla partecipazione di capitale esterno tramite la presenza di soci investitori, senza perdere, tuttavia, la peculiare connotazione di società di piccola dimensione: viene assicurato, infatti, che nelle mani della maggioranza dei soci artigiani si concentrino capitale, direzione, organizzazione e amministrazione, garantendo, soprattutto, il rispetto del principio della preminenza del lavoro rispetto al capitale²².

In effetti la società per ottenere la possibilità di iscrizione all'albo delle imprese artigiane deve rispettare precisi requisiti: “La nuova norma prevede che la srl artigiana, costituita ed esercitata secondo gli scopi e nei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana, viene riconosciuta come tale a condizione che la maggioranza numerica dei soci, ovvero uno nel caso di due soci: - svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo; - conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto alle partecipazioni esterne di capitale; - detenga la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell'assemblea e nel consiglio di amministrazione (ove costituito)”²³.

Già nei primi giorni di marzo, forte della certezza dovuta al voto parlamentare, la società di servizi del sistema Cna “Interpreta Srl” emanava, senza nascondere i toni di enfasi e soddisfazione, una circolare «interna» rivolta a tutte le strutture di servizio della Cna del nord Italia con la quale annunciava il provvedimento e impartiva le prime indicazioni per avviare la fase di consulenza alle aziende aderenti: “A giorni è attesa la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del «collegato ai mercati» recante, fra le altre, la modifica alla legge quadro sull'artigianato 443/85. L'innovazione è contenuta in un unico articolo che prevede la possibilità per le società a responsabilità pluripersonali di iscriversi all'albo delle imprese artigiane. Si tratta di una grande novità lungamente attesa e per la quale la Cna si è fortemente impegnata. Questa è vista come una grande opportunità per le imprese che, sostanzialmente avranno: - la possibilità di separare il capitale personale da quello dell'impresa, riducendo notevolmente i rischi, - la possibilità di autofinanziarsi, con l'entrata di soci apportatori di capitali, senza dover ricorrere esclusivamente al mercato creditizio o, quanto meno, riducendone la misura, - la possibilità di accedere al credito dell'artigianocassa, di confidi e delle cooperative di garanzia, - la possibilità di avere oneri contributivi per i dipendenti oltre che contratti di formazione e lavoro e apprendistato, in genere, più convenienti. Non va sottaciuto un privilegio riservato alle Srl consistente nella «possibilità» di iscriversi all'albo delle imprese artigiane, a differenza di quanto accade per le altre tipologie di imprese per le quali vige l'obbligo dell'iscrizione”²⁴.

²²A. Busani, G. Del Vecchio, *L'artigianato «apre» alle srl con più soci*, “Il sole-24 ore”, 18 giugno 2001.

²³*Ibidem*.

²⁴*Srl artigiane*, circolare Interpreta srl, 12 marzo 2001, prot. Area affari generali n. 19/01, Arch. Cna Milano pp. 1-2

Nei confronti dei soci della società che si è avvalsa della facoltà di iscrizione, gli obblighi previdenziali non variano rispetto quelli già incontrati per i soci di Sas e Srl unipersonali: “Una volta che l'impresa costituita in forma di srl presenti domanda ed ottenga l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ne consegue che i soci che nella domanda hanno dichiarato di scorgere in prevalenza lavoro personale all'interno della società stessa, saranno iscritti negli elenchi assicurativi Inps con il relativo onere dei versamenti contributivi ai fini Ivs. Pertanto, su questi soggetti incombe un onere non previsto precedentemente che, comunque, comporta il pagamento di un minimale contributivo [...] Si è in attesa di una pronuncia dell'Inps per stabilire su quale reddito il socio lavorante dovrà versare i contributi”⁵. Circolare che non tarderà ad arrivare nel luglio dello stesso anno. Si tratta della circolare numero 140 del 16 luglio 2001: “La base imponibile per la contribuzione previdenziale dovuta dai soci, fermo restando il minimale contributivo (per l'anno 2001 pari a £. 3.829.900), è costituito dalla parte di reddito d'impresa dichiarato dalla SRL ai fini fiscali (reddito dichiarato nel rigo RF 50 del quadro RF del modello UNICO 2001) attribuita al socio, in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli stessi nel rispetto del massimale di legge [...]. Qualora la durata dell'esercizio sia inferiore all'anno il minimale sarà ragguagliato ai mesi di durata dell'attività. Nell'ipotesi che il periodo d'imposta non coincida con l'anno solare, per individuare il reddito d'impresa occorre fare riferimento all'ultima dichiarazione della società relativa al periodo di imposta in cui cade il 31 dicembre; i versamenti a titolo d'acconto devono essere definiti con riferimento al reddito dichiarato l'anno precedente”⁶.

La soddisfazione espressa dalle associazioni di categoria era ampiamente giustificata, in considerazione anche delle difficoltà incontrate dalla legge durante il percorso parlamentare; come ricordava in un'intervista rilasciata a “Italia Oggi” nel maggio del 2000 il relatore di maggioranza, il senatore diessino Rocco Larizza: “Oggi il Senato comincerà la discussione in Aula del testo che consente alle aziende artigiane pluripersonali di costituirsi anche in forma di società a responsabilità limitata. L'approvazione in commissione del provvedimento, qualche mese fa, ha suscitato polemiche e aspre reazioni da parte di alcune associazioni imprenditoriali, Confindustria e Confapi in testa. «Si tratterà di valutare ora [...] qualche possibile miglioramento della norma, ma per quanto mi riguarda deve esser chiaro che non si può tornare indietro, il provvedimento va approvato»⁷.

È sufficiente richiamare i contenuti di due comunicati stampa della Confapi (la confederazione delle piccole imprese industriali) per comprendere il livello dello sconto in atto; la

⁵*Ibidem*, p. 3.

⁶Inps, circolare n. 140 del luglio 2001.

⁷*Giuste le srl artigiane*, “Italia Oggi”, 30 maggio 2000.

prima rilasciata nel maggio del 2000 metteva in guardia sul costo ipotetico che in caso di approvazione poteva andare a gravare sulle casse dell'Inps, per la possibile applicazione da parte delle imprese interessate delle diverse percentuali contributive: "Una perdita secca di oltre 1.000 miliardi per l'inps. È questo uno dei risultati negativi che provocherebbe, se approvato definitivamente, l'emendamento al collegato alla finanziaria (ddl 4339, in discussione da domani nell'aula del senato) che consente la costituzione delle imprese artigiane in srl. L'annuncio viene dalla confapi sulla base di una valutazione tecnica svolta dallo stesso inps che ha calcolato gli effetti causati dall'emendamento sul gettito contributivo dell'istituto, a seguito del differenziale esistente tra le aliquote a carico delle imprese artigiane dei due settori, industria e artigianato. «Questi dati - afferma il vice presidente della Confapi, Flavio Pasotti - confermano l'assurdità dell'emendamento e gli effetti disastrosi che esso avrebbe sull'assetto del settore produttivo italiano, come abbiamo già denunciato subito dopo la sua approvazione in sede di commissione parlamentare. ci auguriamo - ha aggiunto - che nel corso della discussione in aula venga corretto un provvedimento che non ha alcuna giustificazione economica, e che risponde soltanto ai miopi interessi delle confederazioni dell'artigianato. C'è da notare ancora che con questo emendamento si trasferirebbero dal settore industriale al settore artigiano ben mezzo milione di dipendenti, proprio nel momento in cui, a seguito della denuncia degli accordi del '92 una parte rilevante dei lavoratori si troverebbe fuori dall'ombrello della concertazione». Le valutazioni dell'Inps sono state fatte tenendo conto delle attività manifatturiere e di quelle del settore delle costruzioni, a carattere non artigiano, con un numero di addetti inferiore alle 20 unità, e con una retribuzione individuale media annua di 27 milioni. Le aliquote contributive medie a carico delle imprese industriali in genere è del 40,77% mentre quella dell'artigianato in genere è del 31,52%. Inoltre, l'aliquota a carico dell'industria edile è del 42,18% mentre quella a carico dell'artigianato edile è del 35,33%. calcolando il coinvolgimento di 345.000 lavoratori dipendenti per il settore manifatturiero e di 115.000 dipendenti per il settore costruzioni, l'inps valuta un minor gettito contributivo di 873 miliardi di lire derivante dalle attività manifatturiere e di 214 miliardi dal settore costruzioni, per un totale di 1.087 miliardi di lire"⁸.

Il secondo comunicato fu diffuso in prossimità dell'approvazione del provvedimento nel febbraio del 2001, spiegando le preoccupazioni, da parte dei settori della piccola impresa rappresentati, dovute a ragioni di concorrenza: "«Quale sarà il confine tra impresa artigiana e impresa industriale ora che la Camera, con l'approvazione del ddl mercati, ha dato il via libera alla nascita delle srl artigiane?» si chiede il presidente della Confapi, Luciano Bolzoni, commentando il sì della camera alla apertura e regolazione dei mercati. «L'invito della confederazione della piccola

⁸*Srl artigiane perdita di 1000 miliardi per l'Inps*, Confapi 22 maggio 2000, <http://confapi.org/stampa/2001/stam0022.htm>, 13 agosto 2004.

e media industria privata al nuovo parlamento - sottolinea il presidente Luciano Bolzoni - è per una doverosa revisione del provvedimento che favorisce il nanismo dimensionale delle imprese e distorce la concorrenza, ma anche per una ridefinizione dello status di "impresa artigiana». «La norma approvata definitivamente oggi - aggiunge Bolzoni - non ha, infatti, nessuna dimensione strategica e crea invece le convenienze perché le imprese scelgano di collocarsi in un segmento che permette loro di sfruttare convenienze fiscali, contributive, contrattuali e agevolative». «Siamo fortemente critici - conclude Bolzoni - verso un provvedimento che lascia intendere evidenti scelte elettorali»⁹.

Preoccupazioni confutate dal senatore Larizza nell'intervista citata: «Io penso che su questo aspetto del problema l'allarmismo sia stato eccessivo. Non vedo il pericolo di alcuna migrazione in massa delle piccole aziende verso l'artigianato. Anche perché il testo approvato in commissione poneva limiti precisi alla costituzione della Srl artigiana: la maggioranza dei soci deve lavorare direttamente nell'azienda e ad essi deve far capo oltre la metà del capitale. Quante altre aziende, ora non artigiane, rispettano queste condizioni e potrebbero quindi pensare di trasformarsi in Srl artigiane? Io non credo che siano poi molte»¹⁰. A sostegno di tali tesi sempre il senatore Larizza ricordava l'ingiustificata opposizione della Confindustria alla legge che oggi regola i contratti di subfornitura; anche in quel caso, infatti, a fronte di una feroce battaglia portata avanti dalle associazioni dell'artigianato, dove come si sa è molto presente la produzione conto terzi, si verificò una pesante reazione da parte dei rappresentanti di Confindustria: «Quindi tutte le obiezioni che si sono sentite fare in questi mesi lei le respinge in blocco? «No. Si può discutere di vari aspetti della norma. Vediamo pure. Ma, beninteso, io sono contrario ad ogni pretesa di cancellare quanto si è già deciso. D'altra parte bisogna anche sapere che ogni innovazione genera obiezioni. La Confindustria ha dichiarato guerra anche alla legge sulla subfornitura e non mi pare proprio che questo provvedimento abbia procurato grandi danni alle aziende. Siamo di fronte, si deve riconoscere, a posizioni conservatrici: ci sono associazioni che pensano solo a conservare i propri soci, che temono ogni genere di concorrenza su questo terreno. Ho visto che si è tentato persino di tirare in ballo l'Inps e i contributi che perderebbe con il prevedibile consolidarsi della Srl artigiana: preoccupazioni eccessive e propagandistiche, tutte le aziende di una certa dimensione dovrebbero diventare artigiane per creare problemi del genere. Cosa che sicuramente non succederà».

E infatti ciò non avvenne; anche perché il passaggio da società di persone in Srl non era sempre conveniente come non lo è attualmente; lo spiegava bene la Confartigianato nella pagina apparsa sul "Sole 24 ore" vista sopra: «La trasformazione da società di persone a Srl non è sempre

⁹*Srl artigiane: Confapi fortemente critica*, Confapi, 27 febbraio 2001.

¹⁰*Giuste le srl artigiane*, "Italia Oggi",.cit.

conveniente. Poiché l'utile delle Srl è tassato al 36%, perché il prelievo sia uguale rispetto a quello applicato ai soci di società personali soggetti a Irpef è necessario che l'utile della società di persone sia almeno pari a 180 milioni circa moltiplicato per il numero di soci. Infatti, se una società ha due soci al 50% e un utile di 360 milioni, l'utile viene tassato in capo a ciascun socio per 65 milioni circa che, moltiplicato per due, dà un'imposizione globale di 130 milioni. Se lo stesso utile è conseguito da una Srl si ha circa la stessa Irpeg: 360 milioni tassati al 36% danno un'imposta pari a 129.600.000. Pertanto, la trasformazione delle società di persone in Srl va attentamente valutata sotto il profilo fiscale considerando inoltre, che dal 1° gennaio 2002, dovrebbe scattare l'articolo 9 della legge 388/2000. La norma dà la possibilità alle imprese individuali e alle società di persone di tassare in modo proporzionale (al 3% dal 2001 3,35% dal 2003 in poi) il reddito d'impresa. L'eventuale distribuzione di utili determinerà a favore dei soci l'applicazione del meccanismo del credito d'imposta¹¹.

Anche la circolare della società Interpreta srl già citata si soffermava sull'analisi delle condizioni che avrebbero potuto determinante effettivi vantaggi per gli imprenditori interessati: “Come detto la novità legislativa è vista come una grande opportunità per le piccole e medie imprese che, per tipo di attività esercitata e per dimensioni hanno i requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane. E logicamente questo vale per le società di nuova costituzione, per quelle già esistenti e anche per le altre tipologie di imprese già iscritte all'albo che potrebbero avere vantaggi da una trasformazione in Srl. Tuttavia non si può generalizzare: ogni impresa ha proprie peculiarità e solo dopo un'attenta valutazione di tutti gli aspetti si potrà scegliere se costituire una Srl e se iscriversi o meno all'albo delle imprese artigiane¹²”.

Tra i casi esaminati dalla circolare viene citato il secondo “Snc che si trasformano in Srl artigiana” che più risponde alle ragioni delle preoccupazioni proposte dalla Confapi: ”per le società di persone che intendono trasformarsi in Srl, occorre innanzitutto che verifichino che l'operazione risponda agli obiettivi generali di convenienza economica che stanno alla base dei diversi trattamenti fiscali, patrimoniali, civilistici, ecc.. senza perdere di vista, in ogni caso, i maggiori costi che l'operazione comporta sia nella fase di realizzazione che nella gestione futura a regime. Nella valutazione delle motivazioni che possono giustificare la trasformazione si possono ricomprendere, ad esempio, motivazioni economiche quali:

- la dimensione aziendale che, in presenza di una società con una capacità produttiva ridotta rispetto alla richiesta del mercato, la trasformazione in S.r.l. può consentire di disporre di

¹¹A. Busani, G. del Vecchio, *Nella società il prelievo scatta sugli utili, il calcolo di convenienza*, “Il Sole 24 ore”, 18 giugno 2001.

¹²*Srl artigiane*, circolare Interpreta srl, cit. p. 3.

«nuove» risorse finanziarie;

- il rischio d'impresa, che com e noto, nelle società personali, i soci rischiano anche il loro patrimonio personale, mentre in una S.r.l. il rischio è limitato al capitale sottoscritto (salvo l'eventuale pretesa da parte di istituti di credito di «firme» o garanzie personali dei soci finalizzate al mantenimento degli stessi affidamenti);

- la diversa pressione tributaria che il legislatore ha riservato alle società di capitali in genere.

Tuttavia, non esiste una convenienza fiscale oggettiva tra i diversi tipi di società; conseguentemente al fine di individuare cosa è meglio per la società interessata alla trasformazione, occorre tenere conto:

- del livello degli utili che la società realizza e distribuisce normalmente (tale importo può essere diverso nei vari esercizi);

- degli altri redditi posseduti dal soci (coloro che hanno redditi personali elevati hanno una maggiore convenienza alla trasformazione in S.r.l.). ^{«13»}.

Alcune riflessioni a parte meritano gli aspetti che riguardano l'accesso al credito e la possibilità da parte delle nuove società di utilizzare le condizioni consentite alle imprese artigiane. La possibilità di ricorrere all'autofinanziamento o a finanziamenti esterni per un'impresa è di primaria importanza soprattutto nei momenti in cui l'ammodernamento delle strutture e l'innovazione tecnologica diventano le uniche condizioni che consentono di mantenere competitività in un mercato sempre più complesso. Così la Confartigianato affrontava la materia: "la nuova norma rimuove la preclusione giuridica per le società artigiane di ricevere partecipazione di capitale d'investimento e pone, pertanto, i presupposti per superare la cronica sottocapitalizzazione di queste società, separando il capitale sociale dai beni personali dei soci e consentendo di effettuare operazioni sul capitale di rischio. Tuttavia, al fine di calare questi presupposti nella realtà operativa delle società del settore e di migliorare il rapporto con il sistema bancario superando le attuali strettoie dell'accesso al credito, occorre agire su diversi fattori. In primo luogo è necessario affrontare il problema sotto il profilo culturale modificando la mentalità dell'approccio da parte degli stessi imprenditori artigiani, nel senso di convogliare gli utili verso la capitalizzazione della società stessa e di aprire la partecipazione al capitale della propria impresa a soci «esterni», superando così le remore tipiche del capitalismo familiare^{14»}.

È interessante infine richiamare il testo di una lettera che il 29 maggio 2001, pochi giorni dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, la Commissione regionale per l'artigianato della

¹³*Ibidem*, pp. 6-9.

¹⁴A. Busani, G. del Vecchio, *Più chance per gli investimenti esterni*, "Il Sole 24 ore" 18 giugno 2001.

Regione Lombardia inviava alla Cpa di Lecco, alle Cpa della Lombardia e alla Direzione generale artigianato in risposta alle richieste di parere inoltrate all'istanza regionale dalla stessa Cpa di Lecco: “Facendo seguito alla richiesta di parere [...] in tema di iscrizione all'Albo delle Srl artigiane, si ritiene che entrambi i quesiti possano trovare risposta nelle considerazioni che seguono: a) Le nuove norme stabiliscono che la maggioranza dei soci (ovvero uno su due) partecipi anche manualmente al lavoro nell'ambito dell'attività d'impresa (il c.d. processo produttivo). Da questo primo punto di vista, la disciplina non è molto diversa da quanto previsto per una s.n.c. a quella esperienza applicativa si può dunque fare riferimento, comprese le interpretazioni che normalmente si danno per le attività ad accesso controllato (estetisti, impiantisti, autoriparatori, ecc.). Da questo punto di vista, la prassi decisionale della nostra C.R.A. è ormai consolidata, può essere estesa alla nuova fattispecie e non sembra pertanto necessario soffermarsi ulteriormente sul punto. b) In più rispetto a quanto previsto per le s.n.c., per le s.r.l. è tuttavia ora disposto che la maggioranza dei soci detenga anche la maggioranza del capitale sociale. Si tratta in tutta evidenza di una cautela ulteriore per evitare un eccesso di evoluzione capitalistica pura nella S.r.l. artigiana. Il requisito va naturalmente osservato, anche se si deve ritenere che non debba sussistere una coincidenza assoluta fra i due requisiti di maggioranza dei soci partecipanti al lavoro nell'impresa e maggioranza del capitale sociale, dato il principio della variabilità della quota nella S.r.l: nulla vieta, insomma, che una maggioranza di soci partecipanti al lavoro pari al 55% detenga una quota di capitale pari all'80%, o viceversa. Non potrà invece essere, ad es., ammesso, come invece accade per le s.n.c., che in una società di quattro soci, tre partecipanti al lavoro detengano il 30% del capitale ed il quarto, socio di solo capitale, il 70%. c) La legge prevede infine che la maggioranza dei soci partecipanti al lavoro altresì «detenga la maggioranza... degli organi deliberanti della società». L'espressione è quanto mai infelice. Riferita all'assemblea, è infatti inutile, dato che il principio, in ragione della proporzionalità tra quote e voti, è già realizzato richiedendo [...] che i soci partecipanti al lavoro detengano la maggioranza del capitale. Nella S.r.l. non esistono quote senza diritto di voto o a voto plurimo. Se riferita poi ai Consiglio di amministrazione, è altrettanto incongrua, perché in esso non si «detengono quote», ma al massimo se ne fa parte ed ogni componente dell'organo ha un voto (salvo l'obbligo di astenersi in caso di conflitto d'interessi). Al di là dell'improprietà tecnica della terminologia usata, l'interesse che la norma intende tutelare è tuttavia chiaro: che, cioè anche la maggioranza dei consiglieri d'amministrazione (la quale non deve necessariamente riprodurre la composizione dell'assemblea) sia rappresentata da soci partecipanti al lavoro nell'impresa”¹⁵.

¹⁵Lettera prot. 970 del 29 maggio, Arch. Cna Milano..